



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

FAQ 07/10/2020

Decreto Direttoriale n° 9113287 del 10 settembre 2020 recante attuazione del “Decreto ministeriale n° 9010471 del 17 luglio 2020 di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza Covid-19.” - Modalità e termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nei settori pesca marittima e acquacoltura.

1) **DOMANDA:** si chiede cosa indicare nel campo “IMPIANTO” in caso di soci di cooperativa della pesca, affidatari, ma non titolari di una area attribuita in concessione dalla Regione Emilia Romagna al Consorzio delle Cooperative che, a sua volta, ha riassegnato parte delle concessioni alle singole Cooperative composte dai soci suddetti.

RISPOSTA: nel campo denominazione va indicato il nome della società richiedente il contributo, nel caso di impresa individuale va indicato il nome e cognome del titolare della ditta. Gli altri campi corrispondono all'indirizzo della sede legale dell'impresa.

2) **DOMANDA:** quesito circa l’art. 1 del citato DD in merito alla data del 03.06.2020, rileviamo che è noto che le barche che operano alla pesca/cattura di “ricci di mare” nei mesi di maggio e giugno disarmano per inattività, riarmando poi dal mese di luglio. Dette imbarcazioni sono state regolarmente armate nei mesi di marzo e aprile 2020, chiediamo se sia possibile, anche con un’interpretazione autentica, nel caso di pesche stagionali, considerare questa interruzione come compatibile per la stagionalità ed ammissibile quindi a contributo nonostante il mancato armamento del giorno 03/06/2020?

RISPOSTA: la data riferita all'armamento al 3 giugno 2020 è uno dei criteri di ammissibilità previsti già dal decreto ministeriale del 17/07/2020, pertanto non può essere derogata se non con un atto della Ministra.

3) **DOMANDA:** ci giungono da marinerie del centro-nord Italia segnalazioni di problemi di compilazione delle schermate del portale SIAN/Sipa per la presentazione delle domande relative all’acquacoltura. Ci viene indicato che per l’identificazione della collocazione dell’impianto vengono richiesti: indirizzo, cap, provincia e comune, tutti dati che possono essere coerenti con impianti di allevamento a terra, ma che non trovano collocazione con impianti a mare ove l’unico criterio identificativo sono le coordinate oppure in lagune e valli la presenza di zone gestite tramite “diritti esclusivi di pesca”. Ci segnalano inoltre che in alcuni areali gli impianti di acquacoltura (in



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

particolare molluschicoltura e venericoltura) utilizzano come barche asservite ad impianto quasi esclusivamente imbarcazioni in “uso conto proprio” o in altra località imbarcazioni iscritte nei registri provinciali (o Ispettorati di porto), non utilizzando barche con licenza di V[^] categoria. Si chiede se sia possibile una estensione interpretativa della norma per far rientrare tra i soggetti finanziabili anche le tipicità sopra indicate.

RISPOSTA: si deve premettere che i contributi sono destinati a tutte le imprese dell'acquacoltura. La voce impianti va intesa come impianto/impresa. Pertanto nel campo denominazione va indicato il nome della società richiedente il contributo, nel caso di impresa individuale va indicato il nome e cognome del titolare della ditta. Gli altri campi corrispondono all'indirizzo della sede legale dell'impresa.

Le imprese che non hanno unità di V categoria ma soddisfano i criteri di ammissibilità previsti per l'acquacoltura, cioè essere iscritte alla camera di commercio come impresa di acquacoltura ed hanno un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, procederanno selezionando la voce impianto e compilando i campi come sopra indicato

4) DOMANDA: una S.n.c. oltre a svolgere attività di pesca marittima (4 unità imbarcate) svolge anche attività di commercio all'ingrosso di pesce (una unità che si occupa della commercializzazione). Ai fini dell'attività prevalente, di cosa si deve tener conto, del reddito o del volume di affari delle distinte attività? Bisogna tener conto l'anno 2020 o la media degli ultimi tre anni?

RISPOSTA: ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di attività prevalente, bisogna tenere conto del reddito.